



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

Circolare n. 140/21

Roma, 18/06/2021

Obblighi pubblicitari in materia di erogazioni pubbliche. Proroga regime sanzionatorio

Roma 17 giugno 2021 _ La Legge n.124/2017 subordina l'eventuale percezione di "contribuzione pubblica" a particolari obblighi informativi previsti all'art.1, commi da 125 a 129.

In particolare, le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute alla pubblicazione degli importi e delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato e, in tal caso, il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali.

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (a prescindere dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell'impresa, come ad esempio imprenditori individuali, società di persone, etc.) gli stessi devono assolvere l'obbligo sopra evidenziato mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza, **"entro il 30 giugno di ogni anno"**.

La norma prevede una specifica causa di esclusione per i contributi pubblici effettivamente percepiti che abbiano carattere generale e siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Sono inoltre esclusi dall'obbligo le imprese che abbiano percepito contributi di importo inferiore ad euro 10 mila nel periodo considerato.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell'anno precedente. Qualora l'aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" di cui all'articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari "*all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro*";
- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Con specifico riferimento al regime sanzionatorio vi segnaliamo che nell'ambito dell'iter di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (art. 11-sexiesdecies) c.d. "Riaperture" approvato in via definitiva nella giornata di ieri dal Senato ed attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è stata inserita la proroga al 2022 dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n.124

Stante il quadro normativo sopra descritto ritenuto troppo gravoso per le imprese e ridondante sotto il profilo della trasparenza _ dal momento che analoghi obblighi di pubblicazione già insistono sulle Amministrazioni, le quali, all'atto di concedere benefici pubblici, sono chiamate a darne conto nelle modalità legislativamente fissate, _ vi segnaliamo che CASARTIGIANI, insieme a Confartigianato e Cna, ritenuta la proroga delle sanzioni non sufficiente a risolvere definitivamente la questione, ha inoltrato in queste ore ai ministeri competenti una formale richiesta di abrogazione degli obblighi in questione che appaiono peraltro incompatibili anche con gli obiettivi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di interoperabilità delle banche dati, previsti nel PNRR.

La Confederazione divulgherà successive informative anche ad esito dell'iniziativa unitaria sopradescritta